

Direttiva n. 10

Contributi federali ai Cantoni per misure di sorveglianza e di lotta



Indice

1	Destinatari	3
2	Oggetto e obiettivi	3
3	Basi legali	3
4	Definizioni e abbreviazioni	3
5	Basi	4
5.1	Prestazioni della Confederazione	4
5.2	Indennità per danni ai proprietari.....	4
6	Spese riconosciute per contributi federali	4
6.1	Principi	4
6.2	Sorveglianza di organismi da quarantena	5
6.3	Misure di eradicazione e di contenimento contro organismi da quarantena	6
6.4	Indennità per danni ai proprietari.....	7
6.5	Altre spese riconosciute (casi particolari).....	8
6.5.1	Fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>)	8
6.5.2	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	8
7	Giustificativi	8
8	Domanda di contributi federali	9
8.1	Acconti (anticipo)	9
8.2	Procedura d'inoltro delle domande (conteggio).....	9
8.3	Deduzioni	10
9	Controlling	11
10	Entrata in vigore	11

1 Destinatari

La presente direttiva si rivolge ai servizi fitosanitari cantonali e ai collaboratori dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.

2 Oggetto e obiettivi

¹ La presente direttiva spiega le basi legali relative ai contributi (indennità) dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG per le spese che i Cantoni devono sostenere per eseguire misure di sorveglianza e di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi (sorveglianza, eradicazione, contenimento) nel settore agricoltura e ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

² Specifica quali spese sono considerate riconosciute ai fini dei contributi federali, quali giustificativi devono essere forniti e come vanno presentate le domande d'indennità all'UFAG.

3 Basi legali

¹ Per la presente direttiva sono rilevanti segnatamente le seguenti basi legali:

- a. legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), in particolare gli articoli 153-156;
- b. legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
- c. ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20), in particolare gli articoli 96-97; e
- d. ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201), in particolare gli articoli 20-22.

² Sono fatte salve le disposizioni conformemente a questi atti normativi.

4 Definizioni e abbreviazioni

Focolaio d'infestazione	Singoli vegetali infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi e i loro immediati dintorni al di fuori della zona infestata, inclusi i vegetali sospettati di essere infestati (art. 2 OSaIV)
Monitoraggio	Sorveglianza ufficiale temporanea e locale (di un focolaio d'infestazione) tesa a controllare l'efficacia delle misure di lotta fitosanitarie
Organismo da quarantena	Organismo nocivo regolamentato dalla Confederazione ai sensi degli articoli 4, 5 o 24 OSaIV. Se non diversamente menzionato, la definizione comprende anche gli organismi da quarantena potenziali e gli organismi da quarantena rilevanti per le zone protette secondo l'OSaIV
SFA	Servizio fitosanitario di Agroscope
SFF	Servizio fitosanitario federale
Sorveglianza del territorio	Sorveglianza a cadenza annuale della situazione fitosanitaria su tutto il territorio svizzero o in parti della Svizzera
Zona cuscinetto	Zona indenne da infestazione, circostante il focolaio d'infestazione
Zona delimitata	Area in cui vanno eseguite le misure di eradicazione comprendente il focolaio d'infestazione e una zona cuscinetto

Zona infestata	Area in cui un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato per cui vanno eseguite misure di contenimento
----------------	---

5 Basi

5.1 Prestazioni della Confederazione

¹ Secondo l'articolo 155 LAgr, la Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione delle misure di prevenzione e di lotta (sorveglianza, eradicazione, contenimento) contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi regolamentati dal diritto federale sulla salute dei vegetali nel settore agricoltura e ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

² Per spese riconosciute si intendono sostanzialmente i costi del materiale e del personale (incl. spese e oneri) direttamente correlati a misure attuate in base a direttive o piani d'emergenza dell'UFAG oppure d'intesa con lo stesso (art. 21 OSaIV-DEFR-DATEC).

³ La Confederazione partecipa finanziariamente, secondo determinati criteri (almeno per un terzo), anche alle indennità per danni che il Cantone ha versato ai proprietari ai sensi dell'articolo 156 LAgr (cfr. n. 5.2 e 6.4).

5.2 Indennità per danni ai proprietari

¹ Se il Cantone, in virtù del diritto federale, ordina misure di lotta contro organismi da quarantena – ovvero nel caso di misure di eradicazione ai sensi dell'articolo 13 OSaIV all'interno del Paese, tuttavia al di fuori delle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari –, ai sensi dell'articolo 156 LAgr può versare (a titolo facoltativo) ai proprietari un'equa indennità per i danni occasionati loro dalle misure (perdita di valore o distruzione di merci). Per principio di «equità» ai sensi dell'articolo 156 LAgr si intende che lo Stato indennizza soltanto la quota del danno di cui il danneggiato non può ragionevolmente farsi carico da solo. Ciò di norma non è il caso se le merci servivano a scopo privato, non commerciale (p.es. piante da giardino). Pertanto le spese riconosciute dalla Confederazione si limitano alle indennità ad aziende agricole o aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. In linea di principio per l'indennità vanno considerati soltanto i danni diretti (p.es. valore di mercato delle piante distrutte) e non quelli conseguenti (p.es. perdite di raccolto).

² Se è l'UFAG a ordinare le misure di lotta, è lui a provvedere alle indennità per danni ai sensi dell'articolo 156 LAgr e non il Cantone. Ciò avviene nei casi seguenti:

- a. misure al confine (importazione);
- b. misure in aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari;
- c. misure di contenimento ai sensi dell'articolo 16 OSaIV.

³ L'indennità è fissata definitivamente dal Cantone o dall'UFAG secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato (art. 156 LAgr).

6 Spese riconosciute per contributi federali

6.1 Principi

¹ Per i contributi federali sono considerate riconosciute soltanto le spese direttamente correlate a misure attuate in base a direttive o piani d'emergenza dell'UFAG oppure d'intesa con lo stesso (art. 21 cpv. 1 OSaIV-DEFR-DATEC). I costi del personale per le consuete mansioni amministrative del Cantone (cfr. cpv. 9) non possono essere fatti valere per i contributi federali.

² I Cantoni ricevono le indennità soltanto se le spese possono essere giustificate. (art. 21 cpv. 1 OSaIV-DEFR-DATEC).

³ Per i costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, (cfr. cpv. 4) si riconosce un'indennità giornaliera di 520 franchi (art. 21 cpv. 2 OSaIV-DEFR-DATEC). Una giornata lavorativa equivale a 8 ore. L'indennità giornaliera si applica indipendentemente si tratti di personale impiegato dal Cantone o di personale ausiliario incaricato da quest'ultimo di eseguire le misure.

⁴ Per spese e oneri si intendono tutte le spese del personale rese necessarie dall'esecuzione del lavoro dell'impiegato o dell'incaricato, anche se è occupato fuori del luogo di lavoro (cfr. art. 327a CO¹). In particolare l'indennità giornaliera di cui al capoverso 3 comprende le spese per vitto, trasporti, informatica (computer, tablet, ecc.) e telecomunicazioni. Non sono comprese invece le spese esplicitamente menzionate al capoverso 5.

⁵ Sono considerate riconosciute anche:

- a. le spese per il materiale quali trappole, disinfettanti, utensili, macchine (incl. trasporti), impiegato esclusivamente per la sorveglianza o la lotta contro organismi da quarantena nonché le spese per la rispettiva manutenzione;
- b. le spese per l'invio di campioni.

⁶ I costi d'acquisto e manutenzione d'importo superiore a 10 000 franchi (per acquisto) devono essere concordati anticipatamente con l'UFAG. Fanno eccezione le stazioni meteorologiche utilizzate per le previsioni sull'infezione fiorale in relazione al fuoco batterico (cfr. n. 6.5.1).

⁷ Gli acquisti di materiale (p.es. disinfettanti, trappole) vanno coordinati con gli altri Cantoni e con la Confederazione (via SFA o SFF) per ridurre i costi.

⁸ L'UFAG può ridurre i contributi se le misure ordinate dal SFF non sono state attuate o lo sono state solo in parte (art. 97 OSaIV).

⁹ Non sono versate indennità per:

- a. misure che il Cantone adotta di sua iniziativa senza concordarle anticipatamente con l'UFAG;
- b. l'allestimento di conteggi per contributi federali (ciò rientra nelle consuete mansioni amministrative di cui al capoverso 1);
- c. pareri su direttive, piani d'emergenza e pacchetti di ordinanze dell'UFAG;
- d. riunioni e manifestazioni non specificamente correlate a un incarico concreto di sorveglianza da parte della Confederazione e organizzate a tale scopo;
- e. il materiale non utilizzato esclusivamente per la sorveglianza (o la lotta) di organismi da quarantena (p.es. tablet, cellulari, ecc.);
- f. l'informazione del pubblico a seguito di domande che non sono direttamente correlate agli organismi da quarantena;
- g. spese correlate a organismi nocivi non regolamentati dal diritto federale sulla salute dei vegetali.

6.2 Sorveglianza di organismi da quarantena

¹ In relazione alla sorveglianza di organismi da quarantena, in particolare le seguenti attività generano spese del personale riconosciute:

- a. sorveglianza del territorio (ai sensi degli art. 16, 18, 22 lett. c e 23 OSaIV): attività di sorveglianza sul campo (controlli visivi, sorveglianza delle trappole, prelievo di campioni) secondo le direttive dell'UFAG o i mandati di sorveglianza del SFA;
- b. monitoraggio (ai sensi degli art. 16 e 19 OSaIV): rilevamento della presenza di organismi da quarantena in zone delimitate (controlli visivi, sorveglianza delle trappole, prelievo di campioni);

¹ Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220)

- c. pianificazione e coordinamento dell'esecuzione di mandati di sorveglianza del SFA nonché allestimento di resoconti (incl. registrazione dei dati via app del SFA);
- d. informazione e sensibilizzazione della categoria e del pubblico sugli organismi da quarantena (secondo le direttive o i piani d'emergenza dell'UFAG oppure d'intesa con lo stesso) nonché informazione a seguito di domande di aziende o del pubblico su organismi da quarantena;
- e. partecipazione a esercitazioni e corsi tenuti dal SFA o dall'UFAG in relazione agli organismi da quarantena (eventualmente fino al numero max. di partecipanti per Cantone comunicato dall'UFAG);
- f. organizzazione ed esecuzione di corsi sulla sorveglianza di organismi da quarantena;
- g. ricezione e accertamento delle notifiche di infestazione o di sospettata infestazione direttamente correlate a organismi da quarantena;
- h. esecuzione di misure di prevenzione in caso di sospettata presenza di un organismo da quarantena (ai sensi dell'art. 10 OSaIV).

6.3 Misure di eradicazione e di contenimento contro organismi da quarantena

¹ In relazione all'eradicazione (ai sensi dell'art. 13 OSaIV) o al contenimento (ai sensi dell'art. 16 OSaIV) di organismi da quarantena, in particolare le seguenti attività generano spese del personale riconosciute:

- a. disposizione di misure di lotta (via decisione);
- b. analisi per determinare la portata e l'origine del focolaio d'infestazione nonché per tracciare le merci potenzialmente infestate;
- c. organizzazione e partecipazione a riunioni tenute specificamente per combattere un nuovo focolaio (p.es. nell'ambito dell'«Outbreak Management Team»);
- d. informazione di aziende e pubblico su un nuovo focolaio e sulle prescrizioni da osservare (secondo le direttive o i piani d'emergenza dell'UFAG oppure d'intesa con lo stesso) nonché informazione a seguito di domande di aziende o del pubblico su organismi da quarantena;
- e. definizione di un piano d'azione per organismi da quarantena prioritari (ai sensi dell'art. 14 OSaIV);
- f. delimitazione di aree, inclusi gli accertamenti per determinare il focolaio d'infestazione (ai sensi dell'art. 15 OSaIV);
- e. controlli di aziende e privati per accertare l'adempimento delle prescrizioni (p.es. se è stato deciso un divieto di coltivazione o di spostamento di determinate merci);
- f. altre misure di lotta secondo le direttive o i piani d'emergenza dell'UFAG oppure d'intesa con lo stesso.

² Le misure di lotta nel caso della strategia di eradicazione (art. 13 OSaIV) devono essere concluse (ossia è stato almeno risanato il focolaio d'infestazione). I costi per il conseguente monitoraggio e per eventuali ulteriori misure di eradicazione possono essere fatti valere in un secondo tempo.

³ La Confederazione partecipa finanziariamente nella misura del 75 per cento delle spese riconosciute (art. 97 OSaIV) occasionate dalle misure di eradicazione² ai sensi dell'articolo 13 OSaIV se sono adempiute tutte le condizioni seguenti:

- a. l'organismo da quarantena compare per la prima volta nel Cantone (ovvero se la comparsa dell'organismo da quarantena è rilevata ripetutamente, la Confederazione partecipa finanziariamente soltanto nella misura del 50 per cento delle spese riconosciute);

² Per le misure di contenimento ai sensi dell'art. 16 OSaIV la Confederazione partecipa finanziariamente soltanto nella misura del 50 per cento delle spese riconosciute.

- b. il pericolo di diffusione è particolarmente elevato; e
- c. la probabilità di eradicazione è ancora alta nelle situazioni in questione.

6.4 Indennità per danni ai proprietari

¹ Le indennità versate dal Cantone possono essere fatte valere come spese riconosciute per un contributo federale soltanto se sono state fissate definitivamente dal Cantone secondo il principio dell'equità e l'importo è stato versato al danneggiato (giustificativi).

² L'UFAG rimborsa le indennità che il Cantone ha versato se quest'ultimo ha considerato i criteri di cui all'articolo 20 capoverso 1 OSaIV-DEFR-DATEC e ha motivato perché non è esigibile che l'azienda in questione si faccia carico da sola (in toto) della perdita subita. Segnatamente i seguenti criteri devono essere valutati dal Cantone nei singoli casi:

- a. situazione relativa all'infestazione nel momento in cui sono state disposte le misure (cfr. cpv. 3);
- b. ammontare del danno (è determinante se è esigibile che l'azienda si faccia carico della perdita in toto o almeno parzialmente);
- c. conseguenze economiche del danno per l'azienda (sono determinanti se è esigibile che l'azienda si faccia carico della perdita in toto o almeno parzialmente);
- d. esistenza di altre responsabilità o diritti derivanti da assicurazioni (il richiedente è tenuto a dimostrare in modo attendibile che è impossibile coprire altrimenti il danno – p.es. tramite un'assicurazione o per la merce acquistata tramite il venditore sulla base della garanzia per i vizi della cosa venduta o per danni generati da vizi);
- e. assicurabilità del danno (se è possibile assicurare un danno, le aziende che decidono di non pagare il premio assicurativo non devono beneficiare della possibilità di ricevere un'indennità per danni dalla Confederazione o dal Cantone);
- f. possibilità di prevenire o contenere i danni da parte dell'azienda (l'azienda deve limitare per quanto possibile il danno; se questa contribuisce ad accrescerlo non applicando le misure necessarie o agendo con negligenza o dolo, se ne deve tenere conto nel fissare un'eventuale indennità).

³ Per il calcolo dell'ammontare del danno è determinante il valore di mercato della merce distrutta o soggetta al blocco della messa in commercio al momento in cui sono state disposte le misure (art. 20 cpv. 2 OSaIV-DEFR-DATEC); va considerato soltanto il danno immediato. Non è determinante né il prezzo di mercato medio degli anni passati, né quello che avrebbe potuto essere spuntato in futuro. Di norma non si deve tener conto dei danni conseguenti, come ad esempio le perdite di raccolto³.

⁴ Le merci che risultano chiaramente infestate da organismi da quarantena non possono in alcun modo essere messe in commercio, ovvero rappresentano una perdita anche se non vengono disposte misure e pertanto non devono essere indennizzate. Se, tuttavia, a scopo precauzionale (anche) vegetali sani o parti di essi devono essere assoggettati al blocco della messa in commercio, trattati o distrutti, vanno appurati i consueti criteri per un'indennità secondo il capoverso 2.

⁵ L'UFAG rimborsa soltanto indennità a danneggiati che si sono attenuti alle disposizioni del diritto sulla salute dei vegetali (incl. adempimento dell'obbligo di notifica in caso di presenza sospettata o rilevata dell'organismo da quarantena).

⁶ Se il Cantone fa richiesta di rimborso all'UFAG per le indennità versate, deve motivare per scritto come sono state fissate sulla base dei criteri secondo i capoversi 2–5 e perché non è esigibile che i danneggiati si facciano carico da soli della perdita (o almeno di una parte di essa). Nella motivazione va anche spiegato perché i danni non vanno pagati da terzi (cfr. cpv. 2).

³ Non si può presupporre che se non venissero attuate misure di lotta, nonostante l'infestazione da organismo da quarantena si riuscirebbe a ottenere un raccolto medio. Le misure in linea di principio sono quindi anche nell'interesse dell'azienda in questione.

Come spiegato al numero 5.2 della presente direttiva, nel caso di misure di contenimento ai sensi dell'articolo 16 OSaV la Confederazione non può effettuare alcun rimborso delle indennità versate ai proprietari.

6.5 Altre spese riconosciute (casi particolari)

6.5.1 Fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)

¹ In relazione al fuoco batterico si applicano le disposizioni della direttiva n. 3 dell'UFAG Sorveglianza e lotta contro il fuoco batterico (*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.)⁴.

² Come specificato nella direttiva n. 3, l'UFAG non accorda alcun contributo per le misure al di fuori delle «zone a bassa prevalenza», della zona protetta e delle zone di sicurezza (tranne i contributi ai costi di acquisto e manutenzione delle stazioni meteo utilizzate per la previsione dell'infezione florale).

Per i costi relativi alle «zone a bassa prevalenza» vanno considerati in particolare i valori massimi dei contributi federali di cui all'allegato 3 della direttiva n.3. L'UFAG non versa alcun contributo per le spese superiori ai valori massimi definiti per ciascun Cantone. All'UFAG non devono essere presentati i giustificativi dei costi che superano i valori massimi dei contributi federali. In relazione al fuoco batterico la Confederazione non partecipa finanziariamente alle indennità che il Cantone ha versato ai proprietari.

6.5.2 *Ambrosia artemisiifolia*

¹ Per *Ambrosia artemisiifolia* L., fino al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose ai sensi dell'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20)⁵. La Confederazione partecipa finanziariamente nella misura del 50 per cento alle seguenti spese riconosciute del Cantone occasionate dalla lotta contro *A. artemisiifolia* L.:

- a. indennità, indennità giornaliere, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario incaricato dai Cantoni per l'attuazione delle misure di lotta (tariffa: 38 fr./h);
- b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;
- c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:
 - i. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali (diversi da *Ambrosia artemisiifolia*) e non si siano potute applicare misure meno dannose,
 - ii. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.

² Il dispendio temporale degli impiegati del Cantone non è computabile secondo l'OPV e se le spese riconosciute di un Cantone (totale di tutti gli organismi nocivi) è inferiore a 2 000 l'anno, la Confederazione non versa alcun contributo in relazione ad *A. artemisiifolia*.

7 Giustificativi

¹ Su richiesta, i giustificativi devono essere inoltrati all'UFAG in formato elettronico.

² Se sono fatti valere costi del personale alla tariffa giornaliera di cui al numero 6.1 capoverso 3, all'organismo di controllo devono essere forniti i seguenti dati:

- a. nome della persona;

⁴ La direttiva n. 3 può essere consultata su www.salute-dei-vegetali.ch > *Basi legali*.

⁵ L'ordinanza può essere consultata su <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/882/it>.

- b. data dell'intervento (o periodo dal-al);
- c. tipo di organismo nocivo oggetto delle misure di sorveglianza o di lotta (o la designazione del corrispettivo mandato di sorveglianza del SFA o del SFF).

³ Laddove i Comuni chiedono un rimborso delle spese al Cantone, il conteggio del Comune vale come giustificativo (conteggi collettivi, nessun giustificativo singolo).

⁴ Per i costi del materiale devono essere presentate le ricevute come singoli giustificativi. Il Cantone, inoltre, deve illustrare per scritto in che modo i costi del materiale sono direttamente correlati alle misure di sorveglianza e/o di lotta.

8 Domanda di contributi federali

8.1 Acconti (anticipo)

¹ Il Cantone può chiedere all'UFAG il pagamento di un acconto (anticipo), specialmente se si prevedono spese particolarmente elevate.

² A tal fine deve inoltrare all'UFAG **entro il 30 novembre** una domanda scritta motivata (via e-mail a peter.kupferschmied@blw.admin.ch), nella quale vanno indicate le spese previste per le misure di sorveglianza e/o di lotta e le eventuali indennità ai proprietari. L'UFAG può versare un acconto pari al massimo all'80 per cento delle spese riconosciute previste.

³ In linea di principio il Cantone può chiedere soltanto un acconto all'anno. Se le misure vedono la partecipazione di più enti cantonali, questi si devono coordinare adeguatamente.

⁴ In via eccezionale la richiesta di un acconto può essere presentata al di là della scadenza stabilita se si deve procedere in maniera improvvisa alla lotta di un organismo da quarantena e si prevedono spese particolarmente elevate.

8.2 Procedura d'inoltro delle domande (conteggio)

¹ La domanda di un Cantone per contributi federali consta di una lettera d'accompagnamento e del modulo Excel⁶ allestito dall'UFAG per l'anno in questione che vengono inviati in formato elettronico per mail all'UFAG:

- a. nella lettera d'accompagnamento il Cantone sottoscrive che ai fini del conteggio sono state rispettate le basi legali e le disposizioni della presente direttiva. Deve essere indicata la persona che l'UFAG può contattare in caso di necessità. Inoltre va specificato il conto su cui versare il contributo federale;
- b. il modulo deve essere inviato all'UFAG come file Excel editabile (i PDF e i file in altri formati non sono accettati);
- c. per ciascuna domanda l'UFAG accetta soltanto un file Excel.

² In linea di principio il Cantone può inoltrare soltanto una volta all'anno una domanda di contributi federali secondo il capoverso 1. Se le misure vedono la partecipazione di più enti cantonali, questi si devono coordinare adeguatamente. In via eccezionale per i contributi federali per le spese relative alla lotta a nuovi focolai di organismi da quarantena può essere presentata una domanda al di là della scadenza stabilita (cfr. cpv. 6).

³ Nell'elencare le spese nel modulo va prestata attenzione in particolare ai seguenti punti:

- a. le spese per le misure di sorveglianza (su mandato del SFA o del SFF) devono essere indicate dal Cantone separatamente dalle spese per le misure di eradicazione e di sorveglianza in caso

⁶ Il modulo è scaricabile da www.blw-pflanzenschutz.ch (sito protetto da password). Per l'inoltro della domanda deve essere utilizzato questo modulo.

di comparsa di organismi nocivi sul suo territorio (ciò è necessario anche per la lettera d del presente capoverso e per le indennità ai proprietari);

- b. le spese non chiaramente ascrivibili a un determinato organismo da quarantena (p.es. partecipazione a corsi del SFF) possono essere indicate e giustificate in una categoria separata del modulo dell'UFAG;
- c. i costi del materiale per le misure di sorveglianza devono essere descritti brevemente nel modulo;
- d. per quanto concerne le misure di lotta va tenuto presente che la Confederazione partecipa finanziariamente nella misura del 75 per cento alle spese riconosciute soltanto se l'organismo da quarantena in questione compare per la prima volta nel Cantone e la probabilità di eradicarlo è ancora alta. Se la comparsa dell'organismo da quarantena è rilevata ripetutamente, la Confederazione partecipa finanziariamente soltanto nella misura del 50 per cento delle spese riconosciute;
- e. se vengono fatte valere spese per misure di lotta, all'UFAG, unitamente alla domanda, deve essere inviato il relativo materiale cartografico (relativo alle zone delimitate) oppure il link da cui scaricare le mappe da Internet.

⁴ Se la domanda contiene indennità per danni versate dal Cantone ai proprietari, il Cantone deve allegare la motivazione di ciascuna indennità secondo il numero 6.4 capoverso 6.

⁵ Prima di poter inoltrare all'UFAG la domanda di contributi federali, i Cantoni devono aver fornito allo stesso o al SFA i resoconti menzionati rispettivamente nelle direttive dell'UFAG o nei mandati di sorveglianza (p.es. sulle zone a bassa prevalenza in relazione al fuoco batterico) e i dati (via «Surveillance Tool» del SFA) sulle misure attuate.

⁶ L'inoltro delle domande di contributi federali deve avvenire entro i termini seguenti (ai sensi dell'art. 22 OSaIV-DEFR-DATEC):

- a. domande per misure di sorveglianza: **entro il 31 marzo** dell'anno seguente quello in cui sono state attuate le misure di sorveglianza;
- b. domande per misure di lotta (eradicazione, contenimento, zone a bassa prevalenza) incluse le indennità: entro sei mesi dalla conclusione delle misure. Laddove possibile, vanno inoltrate all'UFAG unitamente alla domanda per misure di sorveglianza entro il 31 marzo.

⁷ In casi giustificati l'UFAG può concedere una proroga dei termini d'inoltro della domanda.

⁸ Le domande di cui al capoverso 1 devono essere inviate, corredate delle necessarie informazioni ed entro i termini, a peter.kupferschmied@blw.admin.ch. L'UFAG conferma la ricezione della domanda e paga l'importo al Cantone di norma entro tre mesi. Questo termine non si applica per le domande che devono essere esaminate in maniera più dettagliata secondo il numero 9 (controlling) o che riguardano indennità. L'UFAG si riserva, per tutte le domande, di chiedere informazioni complementari e giustificativi per le spese elencate.

⁹ Le domande che non sono inoltrate secondo i capoversi 1-8 vengono respinte dall'UFAG. Il Cantone può procedere a un secondo invio dopo aver apportato i necessari adeguamenti alla domanda purché sia rispettato il termine di cui al capoverso 6 relativo al primo inoltro.

8.3 Deduzioni

¹ Se durante l'esame della domanda l'UFAG constata che le disposizioni delle basi legali o della presente direttiva non sono rispettate, riduce l'indennità. Motiva tale deduzione nei confronti del Cantone.

² L'UFAG può ridurre o azzerare i contributi se le misure di lotta e di sorveglianza relative a organismi nocivi particolarmente pericolosi prese dai Cantoni non sono adeguate o se le misure ordinate dal SFF non sono state attuate o lo sono state solo in parte (art. 97 OSaIV).

9 Controlling

¹ L'UFAG svolge annualmente una verifica dettagliata dei conteggi di 4-6 Cantoni, richiedendo tutti i giustificativi in formato elettronico. L'intento è controllare almeno una volta nell'arco di 4-6 anni la documentazione di ciascun Cantone.

² Informa i Cantoni interessati in merito alla verifica dettagliata dei loro conteggi, dopo che tutti i Cantoni che fanno valere le spese per misure di sorveglianza o di lotta hanno inoltrato le loro domande.

³ Se in corso di verifica si rilevano incongruenze nei conteggi, l'UFAG richiede eventualmente al Cantone l'invio di tutti i giustificativi in formato elettronico per un controllo più esaustivo, anche se questo non era candidato a un controllo di routine nell'anno in questione secondo il capoverso 1.

10 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2021 e si applica ai contributi federali per le misure attuate a partire dal 2021.

24 agosto 2021

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Gabriele Schachermayr
Vicedirettrice